

CORTE DI CASSAZIONE

Civile Ord. Sez. 6 Num. 424 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 10/01/2023

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10406/2022 R.G. proposto da OMISIS, rappresentato e difeso dagli Avv. Martina Ramacciotti e Mirko Billone, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 423/22, depositato il 9 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che OMISIS, cittadino della Tunisia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto emesso il 9 febbraio 2022 dal Tribunale di Trieste, avente ad oggetto la convalida del provvedimento adottato dal Questore di Gorizia il 5 febbraio 2002, con cui è stato disposto il trattenimento del ricorrente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia-Gradisca d'Isonzo, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena il 27 gennaio 2022;

che gl'intimati hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura della Provincia di Trieste, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13 Cost., dell'art. 6, comma quinto, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurando il decreto impugnato per aver escluso la tardività della richiesta di convalida del trattenimento, in virtù della ritenuta decorrenza del relativo termine dalla data di notifica del provvedimento, anziché da quella di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale da lui avanzata, senza considerare che è quest'ultima a determinare l'acquisto dello status di richiedente asilo, con la conseguente operatività degli strumenti di garanzia previsti al riguardo, ivi compresa la sospensione dei termini previsti dal comma quinto dell'art. 14 cit.;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento alle direttive 2013/33/UE, 2013/32/UE e 2008/15/CE, sostenendo che il ritardo nell'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del trattenimento, nella specie non richiedenti l'acquisizione di elementi ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell'Amministrazione, non può giustificare la dilatazione dei termini previsti per la convalida, essendo l'Amministrazione tenuta ad espletare diligentemente le procedure prescritte, e non potendosi considerare pretestuosa la domanda di protezione, avuto riguardo all'inadempimento da parte del gestore del CPR dell'obbligo informativo posto a suo carico dall'art. 6, comma quarto, del d.lgs. n. 142 del 2015;

che i due motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati;

che correttamente, infatti, il decreto impugnato ha ritenuto tempestiva la richiesta di convalida, in quanto trasmessa entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di trattenimento all'interessato, anziché dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, reputando ininfluenza, ai fini della decorrenza del termine in questione, l'acquisto dello status di rifugiato, in quanto rilevante ad altri fini;

che l'art. 6, comma quinto, del d.lgs. n. 142 del 2015, nel disciplinare il trattenimento dello straniero attinto da un provvedimento di espulsione in caso di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, prevede infatti, all'ultimo periodo, che «quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»;

che, fatta eccezione per l'indicazione del giudice competente, individuato nel tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, anziché nel giudice di pace competente per territorio, la norma in esame non reca alcuna disposizione in ordine al procedimento di convalida, il quale resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (espressamente richiamata, per quanto compatibile, dal terzo periodo dell'art. 6, comma quinto, cit.), secondo cui il provvedimento è comunicato al giudice entro quarantotto ore dalla notifica, e dev'essere convalidato con decreto emesso nelle successive quarantotto ore;

che sebbene, pertanto, la presentazione della domanda di protezione richieda l'emissione di un nuovo provvedimento di trattenimento, avente una durata non superiore a sessanta giorni e destinato a sovrapporsi a quello precedentemente adottato a seguito di un provvedimento di espulsione, il cui termine di efficacia rimane sospeso in attesa della decisione in ordine alla predetta domanda e riprende a decorrere in caso di rigetto della stessa, deve escludersi la possibilità di far decorrere il termine per la comunicazione al tribunale dalla data di presentazione della domanda;

che in tal senso depone anche la considerazione che la presentazione della domanda di protezione non ha come conseguenza necessaria l'adozione del provvedimento di trattenimento, il quale anzi, ai sensi del comma primo dell'art. 6, non può essere emesso al solo fine di consentirne l'esame, ma è subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti, la cui verifica da parte dell'Amministrazione, potendo anche richiedere tempi superiori al breve termine previsto per la comunicazione al tribunale, comporterebbe in questi casi l'inefficacia del provvedimento;

che non appare pertinente, al riguardo, il richiamo del ricorrente ad un precedente di legittimità, il quale, nell'escludere la legittimità di un provvedimento di espulsione adottato nei confronti di uno straniero che aveva manifestato a mezzo di posta elettronica certificata la volontà di ottenere il riconoscimento della protezione senza poi avanzare formalmente la relativa istanza, ha affermato che «lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata» (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2020, n. 21910); che la presentazione della domanda di protezione, pur comportando, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale competente, non impedisce l'adozione del provvedimento di trattenimento, consentita espressamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nelle ipotesi previste dai commi secondo, terzo e 3-bis, né la convalida dello stesso, nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che parimenti inconferente deve ritenersi il richiamo all'art. 9 della direttiva 2013/33/UE, il quale dispone che lo straniero che abbia proposto la domanda di protezione «è trattenuto per un periodo il più breve possibile» (par. 1), imponendo all'Amministrazione di espletare con la debita diligenza gli adempimenti inerenti ai motivi di trattenimento, nonché escludendo che i ritardi nelle relative procedure non imputabili al richiedente possano giustificare il prolungamento (par. 2);

che il par. 3 della medesima disposizione, nel prevedere che, ove il trattenimento sia disposto dall'autorità amministrativa, «gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria», stabilisce infatti che, ove essa abbia luogo d'ufficio, dev'essere «disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso», e non già dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione;

che ininfluenza, ai fini della decorrenza del termine per la convalida del trattenimento, risulta infine la mancata consegna al richiedente dell'opuscolo informativo da parte del gestore del centro di permanenza per i rimpatri, la quale può incidere esclusivamente sulla valutazione del carattere dilatorio della domanda di protezione, nella specie ritenuto sussistente dal decreto impugnato, rimasto incensurato sul punto;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione degli intimati;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16/11/2022